



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 08/10/2024

FATTO

Il ricorrente espone di aver sottoscritto con l'intermediario convenuto due contratti di finanziamento, stipulati entrambi il 24.10.2019 ed estinti alla rata n. 48 del piano di ammortamento, di cui: **i)** il primo, da rimborsarsi mediante cessione del quinto del trattamento pensionistico, n. **691 (contratto "A"); **ii)** il secondo da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento, n. **700 (contratto "B").

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso dell'importo complessivo di € 3.166,56, di cui € 1.500,00 quanto al contratto sub A e € 1.700,00 quanto al contratto sub B.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha rilevato quanto segue: 1) di aver restituito, in occasione dell'estinzione anticipata, l'importo di € 180,00, a titolo di commissioni di gestione, per ciascun contratto; nulla invece è stato riconosciuto con riferimento alle "commissioni di attivazione" e ai "costi di intermediazione" in quanto oneri *up front*; 2) i contratti sottoscritti dal cliente e il relativo modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo solo le "commissioni di gestione", rimanendo, invece, a carico del cliente le "commissioni di attivazione" e le "provvigioni per l'intermediario del credito" nonché l'imposta di bollo in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto; 3) in particolare, le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“*commissioni di attivazione*” hanno la stessa natura delle spese di istruttoria; 4) le “*commissioni di intermediazione*” remunerano, invece, un’attività svolta da un soggetto terzo a cui il cliente “*si è liberamente e discrezionalmente rivolto*”; di conseguenza, l’intermediario non è il reale *accipiens* della commissione difettando quindi la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal cliente; 5) con riferimento ai “*costi assicurativi*” fa presente di aver assunto la veste di contraente e di beneficiaria della relativa polizza ai sensi dell’art. 6 dei contratti; 6) le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia sono ancora vigenti ed immediatamente applicabili agli intermediari e ancora ora prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità pro quota dei soli costi *recurring*, escludendo il riconoscimento dei costi *up front*; 6) l’intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125 *sexies* TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della banca d’Italia); sussiste quindi il c.d. “*principio di legittimo affidamento*” che rappresenta l’interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica, principio la cui tutela ha generato l’intervento statale avutosi con l’introduzione dell’art.11 *octies*, in sede di conversione del d.l. 73 del 2021 e riconosciuto anche dalla CGE. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi a due contratti di finanziamento estinti anticipatamente, ai sensi dell’art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell’art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, “*pari*” all’importo degli interessi e “*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

Come noto, l’art. 125 *sexies* tub è stato modificato dall’11 *octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73 (come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021), il quale aveva previsto — in relazione ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge stessa — la piena applicabilità dei principi espressi nella sentenza “*Lexitor*” della Corte di Giustizia Europea, con conseguente retrocedibilità, in caso di estinzione anticipata del rapporto di credito, di tutti gli oneri contrattuali applicati al rapporto stesso, siano essi *recurring* o *up front*, escluse le imposte; viceversa, quanto ai contratti stipulati precedentemente a tale data, l’art. 11 *octies*, co. 2, sanciva la (persistente) applicabilità del vecchio testo dell’art. 125 *sexies* tub e delle corrispondenti disposizioni della Banca d’Italia, con conseguente retrocedibilità, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli oneri *recurring*. Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, il Giudice delle leggi è intervenuto in materia, dichiarando parzialmente incostituzionale, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, poiché in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell’ art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, come interpretato nella sentenza “*Lexitor*” dalla CGUE, inibendo l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea.

Per effetto dell’intervento della Consulta, i Collegi ABF hanno concordato di applicare i principi di diritto prescritti nella sentenza del 2022, assicurando “*continuità all’orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta n. 263/2022 che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”*”. Per tal via, dunque, per i contratti sottoscritti prima del



25.7.2021, è stato applicato, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, è stato applicato il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il legislatore italiano è, poi, nuovamente intervenuto con il d.l. 10 agosto 2023 n. 104, ove, con l'art. 27, modificando la norma transitoria contenuta nell'art. 11 octies, comma 2°, del d.l. 25.5.2021, n. 73, ha previsto che *«Nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. La relativa legge di conversione n. 136/23 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023. Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, secondo i criteri di calcolo già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, occorre osservare che il ricorso in esame ha ad oggetto un contratto stipulato il 1.12.2016 ed estinto in corrispondenza della rata n. 53 di 120 complessive, previa emissione del conteggio estintivo emesso nel maggio 2021.

Questo Collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla dedotta eccezione di difetto di legittimazione passiva per quanto concerne la domanda di restituzione delle quote di commissione di intermediazione.

Sul punto si osserva che, nel caso di specie, è intervenuto un agente in attività finanziaria, che agisce verosimilmente in forza di un rapporto di mandato conferito dall'intermediario, per il quale l'agente svolge il collocamento di prodotti creditizio, in nome e per conto del primo. La commissione prevista in contratto, quindi, non è ricollegabile a una prestazione eseguita in favore del cliente e pagata per il tramite dell'intermediario, ma è riferita a un costo del credito sostenuto dall'intermediario in ragione della propria organizzazione della rete di vendita e da questi traslata in capo al soggetto finanziato.

Va quindi richiamato il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, in base alla quale tutti i costi *up front* (compresi i costi di intermediazione) devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, dovendosi sottolineare come le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente (cfr. Coll. Milano, decisione n. 2083/2024; Coll. Bari, decisione n. 6852/2023; Coll. Palermo, decisione n. 3642/2024).

Né può sostenersi che ai finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe applicabile l'art. 125 *sexies* TUB, bensì l'art. 6-bis del DPR 180/1950, in ragione della specialità della disciplina dettata dal Dpr n. 80/1950.

L'art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprendendosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell'art. 125- *sexies* TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio: "La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei € 75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovrvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'estensione si giustificerebbe nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto" (*ex multis*, Coll. Napoli, decisione n. 7242/2023; Coll. Napoli, decisione n. 7202/2023).

Superati i rilievi formulati dall'intermediario, dalla documentazione in atti emerge che l'istante ha chiesto, per entrambi i contratti di finanziamento, il rimborso delle commissioni di attivazione, delle commissioni in favore dell'intermediario del credito e delle commissioni di gestione.

Quanto alle commissioni di attivazione ed a quelle in favore dell'intermediario del credito, detti oneri, alla luce dell'orientamento condiviso dei Collegi, devono essere qualificati entrambi *up front*, essendo riferiti ad attività realizzate durante la fase preliminare del contratto e quindi non soggetti a maturazione nel corso dell'esecuzione del finanziamento. In considerazione di ciò, le relative quote andranno calcolate secondo il principio della curva degli interessi.

Quanto alle commissioni di gestione, detta voce di costo ha natura *recurring*, ed è stata già retrocessa dall'intermediario in occasione del conteggio estintivo, per entrambi i contratti (€ 180,00 per ciascun finanziamento).

Pertanto, il ricorrente avrà diritto, quanto al contratto di cessione sub A, alle seguenti somme:

- € 340,47 a titolo di commissioni di attivazione;
 - € 510,71 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito;
- quanto al contratto di delegazione di pagamento, l'istante avrà diritto a:

- € 473,08 a titolo di commissioni di attivazione;
- € 506,87 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito;

In considerazione di quanto sopra osservato, parte resistente sarà tenuta a rimborsare:

- quanto al contratto di cessione del quinto sub A, l'importo complessivo di € 851,18, che dovrà essere arrotondato ad € 851,00;
 - quanto al contratto di delegazione sub B, l'importo complessivo di € 979,95, che dovrà essere arrotondato ad € 979,00;
- per un totale complessivo di € 1.831,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.831,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO